

Fondazione Luca Pacioli



LA DESTINAZIONE DEL TFR DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Documento n. 13 del 15 giugno 2007

CIRCOLARE

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. IL VERSAMENTO DEL TFR AI FONDI PENSIONE	“	3
1.1. <i>Le modalità di esecuzione dei versamenti del TFR</i>	“	4
1.1.1. <i>La scelta espressa del lavoratore</i>	“	4
1.1.2. <i>La scelta tacita del lavoratore</i>	“	5
1.2. <i>I termini per la esecuzione dei versamenti del TFR</i>	“	5
1.2.1. <i>I termini di versamento a seguito di scelta espressa</i>	“	6
1.2.2. <i>I termini di versamento a seguito di scelta tacita</i>	“	6
1.3. <i>I “vecchi occupati”</i>	“	7
1.3.1. <i>La modalità espressa</i>	“	8
1.3.2. <i>La modalità tacita</i>	“	8
2. IL VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO PENSIONE DELL'INPS (FONDINPS)	“	9
2.1. <i>I presupposti</i>	“	10
2.2. <i>I termini di versamento</i>	“	10
2.3. <i>I vecchi occupati</i>	“	10
3. IL VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO DI “TESORERIA” DELL'INPS	“	11
3.1. <i>I presupposti</i>	“	12
3.2. <i>I termini di versamento</i>	“	12
3.2.1. <i>Il versamento del TFR pregresso</i>	“	13
3.3. <i>I “vecchi occupati”</i>	“	13
4. GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	“	15
<i>Allegato</i>		
I DOCUMENTI INFORMATIVI SULLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI	“	17
<i>ALL. 1) GLI STATUTI E I REGOLAMENTI</i>	“	17
<i>ALL. 2) LA NOTA INFORMATIVA</i>	“	18

LA DESTINAZIONE DEL TFR DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Premessa

La riforma della previdenza complementare attuata con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e le successive modificazioni introdotte con la legge finanziaria per il 2007¹ hanno limitato notevolmente la possibilità per il datore di lavoro di conservare presso di sé gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto (TFR) di spettanza dei dipendenti.

Fino al 31 dicembre 2006, la normativa in vigore consentiva al datore di lavoro, salvo eccezioni², di considerare il TFR un debito verso i dipendenti. I relativi accantonamenti andavano iscritti fra le voci passive del bilancio di esercizio. In questa maniera, i datori di lavoro potevano disporre delle risorse relative, usufruendo in sostanza di una sorta di autofinanziamento a basso costo, stante il tasso di rivalutazione del TFR fissato per legge³.

Le nuove disposizioni hanno modificato tale impostazione, in quanto sono stati individuati una serie di soggetti esterni all'impresa che, al ricorrere di determinate condizioni, diventano titolari del diritto di ricevere il TFR maturato di anno in anno. L'impresa ha un vero e proprio obbligo periodico di versamento del TFR a favore di tali soggetti.

In questo senso, è previsto che il datore di lavoro non possa conservare il TFR:

- per i dipendenti che abbiano deciso entro il 30 giugno prossimo di destinarlo ad un Fondo pensione;
- per i dipendenti che, entro il 30 giugno prossimo, non abbiano effettuato nessuna scelta circa la destinazione del proprio TFR;
- per i dipendenti che, entro il 30 giugno prossimo, abbiano deciso di conservare il TFR presso il proprio datore di lavoro, se il datore di lavoro abbia più di 50 dipendenti.

In sostanza, il datore di lavoro potrà continuare a contare sulla disponibilità derivante dal TFR dei dipendenti solo se abbia alle proprie dipendenze non più di 50

¹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

² Es.: adesione espressa del dipendente ad un fondo pensione integrativo costituito dalla contrattazione collettiva, se attivo ed operante (D.Lgs n. 124/1993: art.3, comma 1, e art. 9, comma 2).

³ Il tasso di rivalutazione del TFR fissato per legge, infatti, è pari al 75% del tasso di inflazione, cui si aggiunge una cifra fissa pari al 1,5%. Es: [Inflazione=2%; Tasso rivalutazione TFR = 75% (2%) + 1,5% = 1,5% + 1,5% = 3%] (art.2120 del codice civile, come modificato dalla legge n. 297 del 1982).

dipendenti e solo relativamente ai dipendenti che abbiano espresso la volontà di percepire alla fine del loro rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dalla vigente normativa (art. 2120 cod. civ.).

Le motivazioni che hanno spinto il legislatore ad “esternalizzare” le disponibilità relative al TFR maturando sono molteplici. Si segnalano in particolare la opportunità di costituire a favore del dipendente una pensione integrativa della pensione di base (obbligatoria) e quella di finanziare a costi agevolati per la Pubblica amministrazione programmi di investimento di interesse pubblico.

In questa sede, senza approfondire tali motivazioni, si intende fornire un quadro sintetico delle possibili destinazioni del TFR maturando e i conseguenti obblighi posti a carico dei datori di lavoro, con la specificazione dei termini di versamento e delle modalità di esecuzione.

Si richiama l’attenzione sulla prossima scadenza di tali termini e sugli obblighi di informativa posti a carico del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

* * *

I soggetti possibili destinatari del versamento del TFR che maturerà a beneficio dei dipendenti sono i seguenti:

- le forme pensionistiche complementari (o “Fondi pensione”), così come riformate dal D.Lgs. n. 252/2005;
- la forma pensionistica complementare gestito a “capitalizzazione” dall’INPS;
- il Fondo di tesoreria gestito a “ripartizione” dall’INPS, per conto della Ragioneria Generale dello Stato, con il compito di erogare il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 del codice civile.

Nelle pagine successive si fornisce una illustrazione della relativa disciplina.

1. IL VERSAMENTO DEL TFR AI FONDI PENSIONE

I Fondi pensione sono patrimoni finanziari gestiti “a capitalizzazione” o con le tradizionali tecniche assicurative (Fondi “chiusi”, Fondi “aperti” o “Piani individuali pensionistici”) che erogano agli iscritti, sulla base delle contribuzioni effettuate, una rendita vitalizia integrativa della pensione obbligatoria al compimento dell’età pensionabile⁴.

Il D.Lgs. n. 252 del 2005, di riforma delle forme pensionistiche complementari, che ha ridefinito le loro caratteristiche e la loro struttura, ne ha rinnovato anche i meccanismi di finanziamento, ampliando la possibilità per i lavoratori dipendenti di far confluire in esse il TFR “maturando” (ossia quello relativo agli accantonamenti successivi alla scelta stessa)⁵.

Si ricorda brevemente che i lavoratori interessati sono “i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici”⁶ e che il conferimento del TFR da parte del lavoratore dipendente può avvenire o in modo esplicito o in modo tacito (“silenzio-assenso”).

Entro il 30 giugno 2007 (sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma⁷), o entro sei mesi dalla data di prima assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007, il dipendente può conferire in maniera esplicita l’intero importo del TFR “maturando” ad una qualsiasi forma pensionistica complementare da lui prescelta (Fondo di categoria, Fondo aperto o P.I.P.).

In alternativa, entro gli stessi termini, il lavoratore può comunicare in maniera espressa la volontà di mantenere il TFR in azienda, presso il proprio datore di lavoro.

Se entro il 30 giugno 2007, o entro sei mesi dalla data di prima assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007, il lavoratore non comunica in maniera espressa la destinazione del proprio TFR “maturando” ad una forma pensionistica complementare o presso il datore di lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di trasferire comunque, a partire dal mese successivo a quello di scadenza, il TFR maturando del dipendente ad una forma pensionistica complementare, individuata dalla legge stessa⁸.

⁴ Sulla diversa tipologia delle nuove forme di previdenza complementare disciplinate dalla riforma, si veda la circolare della Fondazione Luca Pacioli n. 10 del 23 aprile 2007.

⁵ Sulle forme di finanziamento dei Fondi pensione, si veda la circolare della Fondazione Luca Pacioli n. 11 del 22 maggio 2007.

⁶ Art. 1, comma 1, del Decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, intitolato “ Attuazione dell’art.1, comma 765, della legge 27/12/2006 n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS” e pubblicato sulla G.U. del 1° febbraio 2007, n. 26.

⁷ La riforma introdotta con il D.Lgs. n. 252/2005 è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 252/2005).

⁸ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 7, lett. b).

In altri termini, in tal caso la legge attribuisce al silenzio protratto e “informato” del dipendente, il significato di una manifestazione tacita della volontà di trasferire il TFR ad una delle forme di previdenza complementare specificate dalla norma (“silenzio-assenso”).

L’obbligo di versamento che grava sul datore di lavoro va eseguito secondo le modalità e i termini riportati qui di seguito.

1.1. Le modalità di esecuzione dei versamenti del TFR

Le modalità di esecuzione dei versamenti del TFR sono differenti a seconda che il conferimento del TFR abbia avuto origine in una scelta espressa del dipendente circa la destinazione del TFR o nella mancanza di una scelta (“silenzio-assenso”).

1.1.1. La scelta espressa del lavoratore

Con la scelta espressa il lavoratore dipendente comunica la volontà di trasferire il TFR maturando ad una qualsiasi forma pensionistica complementare.

La scelta deve essere compiuta:

- per il dipendente *assunto prima del 1/1/2007*, tramite la compilazione e la consegna al datore di lavoro, entro il 30 giugno 2007, del modulo “TFR 1” allegato al D.M. Lavoro del 30 gennaio 2007⁹;
- per il dipendente *assunto dopo il 1/1/2007*, tramite la compilazione e la consegna al datore, entro sei mesi dalla data di assunzione, del modulo “TFR 2” anch’esso allegato al D.M. Lavoro del 30 gennaio 2007¹⁰.

In entrambi i casi, nel citato decreto è fatta espressa menzione¹¹ dell’obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione del dipendente i moduli suddetti, nonché di conservarli e di rilasciarne una copia controfirmata per ricevuta, dopo la loro compilazione.

⁹ Art. 1, comma 1, del Decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, titolato “ Attuazione dell’art.1, comma 765, della legge 27/12/2006 n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS” e pubblicato sulla G.U. del 1° febbraio 2007, n. 26.

¹⁰ Art. 1, comma 4, del Decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, titolato “ Attuazione dell’art. 1, comma 765, della legge 27/12/2006 n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS” e pubblicato sulla G.U. del 1° febbraio 2007, n. 26.

¹¹ Si vedano le due note precedenti.

1.1.2. *La scelta tacita del lavoratore*

Il datore di lavoro ha l'obbligo di trasferire il TFR maturando del dipendente ad un Fondo pensione anche nel caso in cui, entro i termini previsti (30 giugno 2007, o entro sei mesi dalla data di prima assunzione), il lavoratore non comunichi in maniera espressa la destinazione del proprio TFR. In questa situazione però il datore di lavoro ha un onere aggiuntivo, ossia quello di individuare il Fondo pensione di destinazione del TFR (nessuna indicazione in merito è stata infatti fornita dal dipendente).

A tale riguardo viene in soccorso la legge¹² che specifica i criteri da osservare per la individuazione del Fondo di destinazione, come segue:

- il Fondo deve essere legittimato da un accordo o contratto collettivo, anche aziendale;
- il Fondo deve essere di tipo "collettivo" e non una forma pensionistica "individuale"¹³;
- il Fondo deve, comunque appartenere ad una delle seguenti tipologie¹⁴:
 - Fondo di categoria previsto dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali;
 - Fondo di previdenza complementare istituito o promosso dalla regione;
 - Fondo istituito da rappresentanze sindacali aziendali;
 - Adesione collettiva a fondi aperti;
 - Fondo istituito unilateralmente da regolamenti di aziende.

Se non esistono Fondi di categoria istituiti da contratti o accordi collettivi né alcun accordo aziendale, il datore di lavoro deve trasferire il TFR maturando ad una apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS. Di questa particolare situazione si dirà più diffusamente al successivo paragrafo 2.

1.2. *I termini per la esecuzione dei versamenti del TFR*

I termini entro i quali il datore di lavoro deve eseguire il versamento del TFR maturando sono disciplinati dal già citato decreto interministeriale del 30 gennaio 2007, di attuazione dell'art. 1 comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziaria per il 2007 e dalla deliberazione Covip del 21 marzo 2007¹⁵, contenente appunto chiarimenti operativi sull'applicazione di tale decreto.

¹² Cfr. l'art. 8, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 252/2005.

¹³ Per la definizione delle forme pensionistiche "collettive" o "individuali", vedi art.1, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 252/2005.

¹⁴ L'elenco di tali forme è contenuto nella legge delega della riforma delle pensioni dell'anno 2004 (art. 1, comma 2, lettera e), n. 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

¹⁵ Reperibile in www.covip.it.

Anche i termini di versamento sono differenti a seconda che il conferimento del TFR sia conseguente ad una scelta in tal senso del dipendente o sia effetto del "silenzio-assenso".

1.2.1. I termini di versamento a seguito di scelta espressa

- Lavoratori assunti prima del 1/1/2007

Per tale categoria di lavoratori l'obbligo per il datore di lavoro di versamento al Fondo pensione del TFR maturando sorge dal mese (incluso)¹⁶ di effettuazione della scelta, che coincide con quello della consegna al datore di lavoro stesso del modulo "TFR 1".

Il versamento del TFR va eseguito a decorrere dal 1° luglio 2007 anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007¹⁷.

- Lavoratori assunti dopo il 1/1/2007

Anche per questi lavoratori l'obbligo per il datore di lavoro di versamento al Fondo pensione del TFR maturando nasce dal mese (incluso) di effettuazione della scelta che, in questo caso, coincide con quello della consegna del modulo "TFR 2".

Il versamento del TFR va eseguito a decorrere dal mese successivo a quello della scelta. Per i lavoratori assunti entro il primo semestre del 2007, il versamento effettivo non può avvenire prima del 1° luglio del medesimo anno, col recupero di tutte le mensilità pregresse maturate dal mese di scelta)¹⁸.

1.2.2. I termini di versamento a seguito di scelta tacita

- Lavoratori assunti prima del 1/1/2007

Per tali lavoratori "Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari....., con modalità tacite, avviene con cadenza almeno annuale a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi previsti"¹⁹.

¹⁶ Covip: Deliberazione del 21/03/2007 contenente "Direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 765, della legge 27/12/2006 n. 296" (punto 4).

¹⁷ Art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, titolato " Attuazione dell'art. 1, comma 765, della legge 27/12/2006 n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS" e pubblicato sulla G.U. del 1° febbraio 2007, n. 26.

¹⁸ Art. 1, comma 5, lett. a), del Decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, titolato " Attuazione dell'art. 1, comma 765, della legge 27/12/2006 n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS" e pubblicato sulla G.U. del 1° febbraio 2007, n. 26.

¹⁹ Cfr. art. 8, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 252/2005.

Il decreto interministeriale “Lavoro/Economia” del 30 gennaio 2007 ha successivamente specificato che il versamento del TFR va eseguito a decorrere dal 1° luglio 2007²⁰.

- Lavoratori assunti dopo il 1/1/2007

Anche per tale categoria di lavoratori vale la stessa regola, tenendo conto che i sei mesi previsti per l’esercizio della scelta decorrono dalla data di assunzione e non dal 1° gennaio 2007.

Una nota dell’INPS ha provveduto a chiarire che l’obbligo di versamento decorre dal mese (incluso) di perfezionamento del conferimento tacito (quest’ultimo da individuarsi nella scadenza dei sei mesi dall’assunzione, per l’esercizio della scelta)²¹.

1.3. I “vecchi occupati”

Il D.Lgs. n. 252/2005, di riforma delle forme pensionistiche complementari, ha riservato ad una particolare categoria di lavoratori la possibilità di destinare ai Fondi pensione anche solo una parte del TFR maturando.

Tale categoria è formata dai dipendenti iscritti alla previdenza obbligatoria di base prima del 29 aprile 1993²², vale a dire dai lavoratori di prima occupazione precedente a tale data (cosiddetti “vecchi occupati”).

L’eccezione si giustifica per il fatto che il primo provvedimento organico di disciplina in materia di forme pensionistiche complementari (D.Lgs n. 124/1993), entrato in vigore appunto il 28 aprile 1993, obbligava a conferire l’intero importo del TFR maturando i soli dipendenti di prima occupazione successiva a tale data (i cosiddetti “nuovi occupati”) che avessero aderito. Ai “vecchi occupati” era invece conservata la possibilità di conferire il TFR anche in parte, se ciò era già previsto dai contratti o dagli accordi istitutivi dei fondi.

Il decreto di riforma ha mantenuto questa possibilità ai “vecchi occupati”, ma soltanto se i medesimi abbiano espresso esplicitamente una volontà in questo senso.

²⁰ Art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, titolato “ Attuazione dell’art. 1, comma 765, della legge 27/12/2006 n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS” e pubblicato sulla G.U. del 1° febbraio 2007, n. 26.

²¹ Nota INPS del 26/04/2007 (Messaggio n. 10577) contenente precisazioni e integrazioni alla circolare INPS n. 70/2007 (punto 3).

²² Tale data coincide con quella dell’entrata in vigore del primo provvedimento organico di disciplina della materia della previdenza complementare (D.Lgs n. 124/1993).

1.3.1. *La modalità espressa*

L'art. 8, comma 7, lettera c), del D.Lgs. n. 252/2005 disciplina le modalità di conferimento del TFR maturando dei "vecchi occupati" ai Fondi pensione. E' previsto che essi:

- se già iscritti ad un Fondo, possano conservare il diritto di conferire una quota del TFR;
- se non iscritti, possano conferire una quota del TFR solo se risulti individuabile per loro un Fondo che preveda tale tipo di partecipazione.

L'unica condizione è che i "vecchi occupati" manifestino espressamente tale volontà, con la compilazione del modulo "TFR 1" (nelle sezioni ad essi riservate) e la indicazione del Fondo di destinazione e con la consegna del modulo stesso al datore di lavoro entro il 30 giugno 2007²³.

Nel caso di "vecchi occupati" già iscritti ad un Fondo pensione con il conferimento parziale del TFR, la volontà così espressa non genera nessun nuovo obbligo del datore di lavoro nei confronti del Fondo pensione.

Nel caso, invece, di "vecchi occupati" non iscritti ad alcun Fondo pensione, per i quali sia possibile individuarne uno in cui sia loro riservata la possibilità di partecipare per "quote", il nuovo obbligo di versamento del datore avrà per oggetto tale quota e la decorrenza di esso risulterà la stessa prevista per il caso generale del conferimento espresso, ossia il mese in cui si effettua la scelta²⁴.

1.3.2. *La modalità tacita*

Qualora invece non venga espressa una volontà circa la destinazione del TFR, i "vecchi occupati" perdono il diritto di partecipare ai Fondi pensione con una parte del TFR e si perfeziona il generale meccanismo del conferimento tacito. Decorso il 30 giugno 2007, il datore di lavoro, per i "vecchi occupati" iscritti ad un Fondo, destina allo stesso Fondo l'intero TFR maturando (senza fare più distinzioni), mentre per i "vecchi occupati" non iscritti ad un Fondo, destina l'intero TFR maturando ad un Fondo individuabile secondo i meccanismi già previsti per tutti gli altri dipendenti²⁵.

²³ Art. 1, comma 1, del Decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, titolato " Attuazione dell'art. 1, comma 765, della legge 27/12/2006 n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS" e pubblicato sulla G.U. del 1° febbraio 2007, n. 26.

²⁴ Covip: Deliberazione del 21/03/2007 contenente "Direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 765, della legge 27/12/2006 n. 296" (punto 4).

²⁵ D.Lgs. n. 252/2005: art. 9 e 8, comma 7, lett. b), n. 3.

Per quanto riguarda i termini entro i quali effettuare il versamento del TFR, vale quanto esposto dalla norma generale prevista per il conferimento tacito relativa ai lavoratori assunti prima del 1/1/2007. Il datore di lavoro, per la quota residua o per l'intero, è obbligato a versare dal 1° luglio 2007 (vedi paragrafo 1.2.2., lett. a).

2. IL VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO PENSIONE DELL'INPS (FONDINPS)

La costituzione di una forma pensionistica complementare gestita dall'INPS, è stata prevista dal D.Lgs. n. 252/2005 di riforma della previdenza complementare²⁶, entrato in vigore il 1° gennaio 2007. Essa assume la denominazione di "Fondo complementare I.N.P.S." o "FONDINPS"²⁷.

Il FONDINPS ha una finalità, una struttura ed una modalità di gestione finanziaria del tutto simile a quella delle altre forme pensionistiche complementari (Fondi "chiusi", Fondi "aperti" o "Piani individuali pensionistici"), ossia è un patrimonio finanziario gestito "a capitalizzazione" che eroga agli iscritti, al compimento dell'età pensionabile, una rendita vitalizia complementare alla pensione obbligatoria²⁸.

La costituzione del FONDINPS è strettamente connessa alla nuova disciplina del conferimento tacito del TFR ai Fondi pensione e si giustifica per la volontà del legislatore di garantire un trattamento pensionistico integrativo ad ogni lavoratore dipendente.

Il FONDINPS ha infatti un carattere "residuale" rispetto i comuni Fondi pensione e costituisce l'obbligatorio bacino finale di raccolta dell'accantonamento periodico del TFR per tutti i dipendenti che non abbiano assunto una decisione espressa di conferimento del TFR ai Fondi pensione e per i quali non sia possibile per il datore di lavoro di attuare il conferimento secondo i criteri di legge (vedi precedente paragrafo 1.1.2.).

²⁶ Cfr. art. 8, comma 7, lettera b), n. 3 del D.Lgs. n. 252 del 2005.

²⁷ Art. 2 del Decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, titolato " Attuazione dell'art. 1, comma 765, della legge 27/12/2006 n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS" e pubblicato sulla G.U. del 1° febbraio 2007, n. 26.

²⁸ Al momento il FONDINPS è disciplinato soltanto dal già citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 gennaio 2007, dedicato all'attuazione dell'art.1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il decreto contiene, oltre alla disciplina delle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando, anche quella relativa alla struttura e al funzionamento della forma pensionistica complementare residuale da istituirsi presso l'INPS (G.U. 01/02/2007 n. 26).

2.1. I presupposti

Il datore di lavoro ha l'obbligo di versamento del TFR a FONDINPS quando si verificano entrambi i seguenti presupposti²⁹:

- il perfezionarsi, per il dipendente interessato, del meccanismo del conferimento tacito. Quindi l'obbligo del versamento del datore di lavoro sorge esclusivamente in assenza di una scelta espressa del dipendente per la destinazione dell'accantonamento periodico del TFR ad altre forme di previdenza complementare e al decorrere di sei mesi dal 1/1/2007, per i lavoratori assunti prima di tale data, o dalla data di assunzione, per i lavoratori assunti successivamente (vedi paragrafo 1.1.2);
- l'impossibilità per il datore di lavoro di individuare una delle forme pensionistiche collettive di cui al paragrafo 1.1.2., punto 3), che sia legittimata da un accordo o da un contratto collettivo, anche aziendale.

2.2. I termini di versamento

Per il versamento del TFR a "FONDINPS" valgono gli stessi termini di versamento stabiliti nel caso di scelta tacita di conferimento del TFR, di cui si è detto al precedente paragrafo 1.2.2.³⁰.

2.3. I vecchi occupati

Per quanto riguarda i "vecchi occupati" (vedi paragrafo 1.3), si può osservare che l'obbligo del versamento del TFR a FONDINPS riguarda sempre l'intero accantonamento annuo a differenza di quanto avviene per gli altri Fondi, dove esso può avvenire anche per "quote".

Infatti, se i "vecchi occupati" sono già iscritti ad un Fondo pensione integrativo a cui versano una quota del TFR, al perfezionarsi del silenzio-assenso la quota residua deve essere destinata al Fondo cui essi già partecipano (vedi paragrafo 1.3.2.)³¹. Se, invece, non risultano iscritti ad alcun Fondo pensione integrativo, ma per essi è individuabile un Fondo collettivo di riferimento a cui risulta possibile la partecipazione per "quote", il decorrere del termine previsto per il silenzio-assenso obbliga il datore di lavoro a versare l'intero accantonamento annuo a tale Fondo e nulla è dovuto a "FONDINPS" (vedi paragrafo 1.3.2.)³².

³⁰ Art. 1, comma 2, lett. b), e comma 5, lett. b), del Decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, titolato "Attuazione dell'art. 1, comma 765, della legge 27/12/2006 n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS" e pubblicato sulla G.U. del 1° febbraio 2007, n. 26.

³¹ D.Lgs. n. 252/2007: Art. 8, comma 7, lett. c), punto 1).

³² D.Lgs. n. 252/2007: Art. 8, comma 7, lett. c), punto 2).

Infine, se i “vecchi occupati” non risultano iscritti ad alcun Fondo e per loro non è individuabile alcun altro Fondo che sia legittimato da un contratto o da un accordo collettivo (vedi paragrafo 1.1.2, punto 3), l’intero TFR deve essere versato a “FON-DINPS”, secondo quanto illustrato nel paragrafo 1.3.2..

3. IL VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO DI “TESORERIA” DELL’INPS

L’obbligo di “esternalizzare” l’accantonamento annuo per il TFR del dipendente, già previsto dalla nuova disciplina di riforma delle forme pensionistiche complementari (D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), è stato ulteriormente esteso dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) che ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile”³³, destinato a sostituirsi alle aziende nell’erogazione di tali trattamenti e a finanziare interventi di interesse pubblico³⁴.

Tale Fondo si distingue dai Fondi pensione illustrati precedentemente per i suoi criteri di gestione, per la tipologia di prestazioni che eroga e per la categoria dei soggetti obbligati al versamento. Infatti:

- è gestito dall’INPS, per conto della Tesoreria dello Stato, con il criterio della “ripartizione”. In altri termini, le sue risorse finanziarie non vengono investite sui mercati finanziari, bensì utilizzate per erogare le prestazioni maturate nell’anno dai dipendenti stessi;
- le prestazioni erogate dal Fondo non sono rendite vitalizie che integrano la pensione obbligatoria di base del dipendente, bensì capitali versati in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda, esattamente come già previsto dall’art. 2120 del codice civile e attuato finora dall’azienda stessa con il tradizionale “trattamento di fine rapporto”.

L’obbligo del versamento del datore di lavoro, relativo all’accantonamento periodico del TFR, riguarda esclusivamente “i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico” che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti³⁵.

³³ Legge n. 296/2006: Art.1, comma 755.

³⁴ Legge n. 296/2006: Art.1, comma 758.

³⁵ Art. 1, comma 5, del Decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, titolato: “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 del codice civile (Fondo di Tesoreria) – Pubblicato su G.U. 1 febbraio 2007 n. 26.

Gli altri datori di lavoro possono continuare a gestire ed erogare il TFR dei dipendenti, secondo la disciplina dell'art. 2120 del codice civile, sempre che i singoli dipendenti abbiano scelto espressamente di conservare il TFR nella sua tradizionale funzione di "liquidazione".

Qui di seguito sono riportate sinteticamente le modalità con cui i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti devono provvedere al versamento del TFR all'INPS nelle situazioni prospettate.

3.1. I presupposti

Il datore di lavoro è obbligato al versamento del TFR maturando al Fondo di Tesoreria dell'INPS per conto di tutti i dipendenti che scelgano espressamente di conservare il tradizionale "trattamento di fine rapporto" (vedi: punto c) del paragrafo precedente).

La scelta del dipendente si esprime tramite la consegna al datore di lavoro degli stessi moduli "TFR 1" (per i lavoratori assunti prima del 1/1/2007) e "TFR 2" (per i lavoratori assunti dopo il 1/1/2007) allegati al decreto interministeriale di cui all'art 1, comma 765, della legge finanziaria per il 2007³⁶, predisposti per la scelta espressa di conferimento del TFR a un Fondo pensione. Nell'apposta sezione va indicata l'opzione di non destinare il TFR ad alcuna forma di previdenza complementare e di lasciare che esso continui ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile³⁷.

3.2. I termini di versamento

Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il TFR maturando a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del dipendente³⁸.

I termini per il pagamento sono quelli già vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria (ossia: entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di consegna del modulo)³⁹.

³⁶ Art. 1, comma 1, del Decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, titolato " Attuazione dell'art.1, comma 765, della legge 27/12/2006 n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS" e pubblicato sulla G.U. del 1° febbraio 2007, n. 26.

³⁷ L'obbligo del datore per il versamento del TFR al Fondo di tesoreria non può configurarsi nel caso di scelta tacita (vedi paragrafo 2 dedicato a "FONDINPS").

³⁸ Circolare INPS n. 70 del 3/4/2007, parte prima, punto 6. Il termine quindi differisce da quello previsto per la scelta di destinare il TFR ad un Fondo pensione (vedi paragrafi 1.2.1. e 1.2.2.).

³⁹ Art. 1, comma 3, del Decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, titolato: "Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile (Fondo di Tesoreria) – Pubblicato su G.U. 1 febbraio 2007 n. 26.

3.2.1. *Il versamento del TFR pregresso*

La normativa vigente prevede che l'obbligo del datore di lavoro per il versamento del TFR, sia esso a favore di un Fondo pensione o a favore del Fondo di Tesoreria, riguarda solo il TFR futuro: quello destinato a maturare, nel primo caso, dal mese di consegna del modulo al datore stesso (o dal mese di perfezionamento del "silenzio assenso" nell'eventualità di scelta tacita) e, nel secondo caso, dal mese successivo a quello di consegna del modulo.

Tale principio è derogato, con l'obbligo per il datore di lavoro di versare anche del TFR già maturato (in tutto o in parte), nei casi seguenti:

A) A favore del Fondo di Tesoreria, nel caso in cui il dipendente scelga esplicitamente di lasciare al TFR la tradizionale funzione di "liquidazione". In tal caso la retroattività riguarda il periodo compreso fra il mese (incluso) della scelta e il 1/1/2007, per i dipendenti assunti prima di tale data, mentre coprirà il periodo compreso fra il mese (incluso) della scelta e quello dell'assunzione, per i dipendenti assunti dopo⁴⁰.

B) Sempre a favore del Fondo di Tesoreria nel caso di dipendente assunto dopo il 01/01/2007 che decida di conferire il TFR maturando ad un fondo pensione con modalità tacite od esplicite.

In tal caso il TFR pregresso deve essere versato al Fondo di Tesoreria per il periodo compreso fra il mese precedente a quello della consegna del modulo e il mese di assunzione, in caso di scelta espressa (vedi paragrafo 1.2.1., punto b), o per il periodo compreso fra il mese precedente a quello del perfezionamento del silenzio-assenso e il mese di assunzione, in caso di scelta tacita (vedi paragrafo 1.2.2., punto b).

Nessun versamento, neanche a titolo retroattivo, è dovuto, invece, al Fondo di Tesoreria per i dipendenti assunti prima del 1/1/2007 che scelgano di conferire in modo esplicito o tacito il TFR ad un Fondo pensione⁴¹.

3.3. *I "vecchi occupati"*

Si è visto che a tale categoria di lavoratori è riservata l'opzione di partecipare ad un Fondo pensione anche con quote del TFR annuo e non necessariamente per l'intero, a condizione che la scelta di destinazione del TFR sia effettuata con modalità espressa (paragrafo 1.3.1).

⁴⁰ Art. 3, comma 1, lett. a), del Decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, titolato: "Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile (Fondo di Tesoreria) – Pubblicato su G.U. 1 febbraio 2007 n. 26.

⁴¹ Circolare INPS n. 70 del 3/4/2007: Parte prima, punto 1.

L'esercizio di tale opzione comporta l'obbligo del datore di lavoro di versare la quota complementare e residua del TFR⁴² al Fondo di tesoreria dell'INPS nelle seguenti fattispecie:

- a) *Dipendenti già iscritti ad un Fondo pensione prima del 1/1/2007 che confermano la scelta di partecipare per quote al Fondo a cui aderiscono*

Tali soggetti, compilando la sezione 2 del modulo "TFR 1", possono confermare la scelta di continuare a partecipare per quote al Fondo a cui aderiscono. In tal caso la quota già destinata al Fondo pensione continua ad essere versata a tale Fondo, mentre al Fondo di Tesoreria dovranno essere versate sia le quote residue del TFR maturando, con decorrenza dal mese successivo a quello della scelta, sia le quote residue degli accantonamenti pregressi, per il periodo compreso fra il 1/1/2007 e il mese di esercizio della scelta⁴³.

- b) *Dipendenti non iscritti ad un Fondo pensione prima del 1/1/2007 che scelgono di partecipare per quote a un nuovo Fondo*

Tali soggetti, compilando la sezione 3 del modulo "TFR 1", possono scegliere di versare la quota di TFR per essi eventualmente prevista dagli accordi o contratti collettivi nel nuovo Fondo⁴⁴. In tal caso, il datore di lavoro, per il TFR maturando, è obbligato, verso il Fondo pensione, al versamento di tale quota e, verso il Fondo di Tesoreria, per la quota residua (la decorrenza di quest'ultimo versamento coincide col mese successivo a quello di effettuazione della scelta⁴⁵). Inoltre, al Fondo di Tesoreria è dovuto, con effetto retroattivo, l'intero importo dell'accantonamento annuo del TFR per il periodo compreso fra il 1/1/2007 e il mese di esercizio della scelta stessa⁴⁶.

Nessun versamento. invece, neanche a titolo retroattivo, è dovuto, al Fondo di Tesoreria per i "vecchi occupati" che scelgono di conferire, con modalità espressa o tacita, la quota residua del TFR ad un Fondo a cui già partecipano, o di conferire l'intero TFR ad un nuovo Fondo⁴⁷.

⁴² Rispetto a quella destinata al Fondo pensione.

⁴³ Art. 3, comma 1, lett. a), del Decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, titolato: "Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile (Fondo di Tesoreria) – Pubblicato su G.U. 1 febbraio 2007 n. 26.

⁴⁴ Se tali accordi non prevedono il conferimento del TFR, deve esserne versato almeno il 50% (Art: 8, comma 7, lettera c), punto 2: D.Lgs. n. 252/2007).

⁴⁵ Circolare INPS n. 70 del 3/4/2007: Parte prima, punto: 6.

⁴⁶ Nota INPS del 26/04/2007 (Messaggio n. 10577) contenente precisazioni e integrazioni alla circolare INPS n. 70/2007. punto 3.

⁴⁷ Art. 3, comma 1, lett. a) del decreto 30/01/2007 del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, titolato: "Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 756 della legge 27 dicembre 2006, n° 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'art 2120 del codice civile (Fondo di Tesoreria) – Pubblicato su G.U. 1/2/2007 n°. 26.

Nel caso di scelta espressa di lasciare all'intero TFR la tradizionale funzione di liquidazione, l'obbligo del versamento del datore di lavoro è disciplinato da quanto previsto nel paragrafo 3.2.

4. GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Al fine di consentire ai lavoratori una scelta consapevole in merito alla destinazione del TFR a previdenza complementare e renderli edotti degli effetti della mancata manifestazione di volontà delle proprie preferenze, la normativa⁴⁸ prevede l'obbligo per il datore di lavoro di fornire adeguate informazioni, sia sulle diverse scelte possibili, sia sulla destinazione del TFR in assenza di una manifestazione esplicita di volontà.

Si sintetizzano di seguito tali obblighi secondo la loro tempistica di attuazione:

a) Informativa precedente al termine iniziale per l'esercizio di scelta

Il datore di lavoro *“deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle scelte disponibili”*⁴⁹.

La direttiva Covip ha successivamente specificato che tale informativa deve essere scritta e deve essere fornita in prossimità dell'entrata in vigore del decreto n. 252 del 2005, ai lavoratori già iscritti a tale momento, o contestualmente all'assunzione, ai lavoratori assunti successivamente.

L'anticipo al 1° gennaio 2007 dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 ha reso impossibile l'attuazione di tale obbligo a favore dei lavoratori già assunti a tale data;

b) Informativa precedente al termine finale per l'esercizio di scelta

Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando (ossia, entro il 1° giugno 2007 per i lavoratori già assunti al 1/1/2007 o entro cinque mesi dall'assunzione per i lavoratori assunti dopo il 1/1/2007), il datore di lavoro deve provvedere a fornire, ai soli lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà, una seconda adeguata informativa scritta, diretta ad indicare il Fondo pensione verso il quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre⁵⁰.

⁴⁸ I riferimenti principali sono costituiti dal D.Lgs. n. 252/2005 di riforma della previdenza complementare e dalla delibera Covip del 28/06/2006 (G.U. 11/07/2006, n. 159) di attuazione di tale legge, contenente “Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.

⁴⁹ D.Lgs. n. 252/2005: art. 8, comma 8.

⁵⁰ Cfr. art 8, comma 8, del D.Lgs. n. 252/2005.

c) Informativa successiva all'eventuale conferimento tacito

Qualora il conferimento del TFR maturando avvenga secondo modalità tacite, il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo che non sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione ad altra forma collettiva. Tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale⁵¹.

Inoltre, secondo quanto stabilito dalla citata delibera Covip, un obbligo di informativa grava anche sul Fondo pensione di destinazione che deve:

- informare il lavoratore dell'avvenuta adesione con il conferimento tacito e della possibilità di usufruire della contribuzione a carico del datore di lavoro prevista dallo statuto del Fondo, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico;
- fornire al lavoratore le necessarie indicazioni sulle modalità di acquisizione di tutta l'informativa obbligatoria che il Fondo stesso è tenuto a consegnare all'aderente nel caso di adesione espressa.

In allegato (ALL. 1/2) sono riportati i documenti informativi, predisposti dai Fondi pensione, che possono essere consegnati dal datore di lavoro al dipendente per assolvere agli obblighi sopra descritti.⁵²

⁵¹ Cfr. art 8, comma 7, lett. b), n. 1, del D.Lgs. n. 252/2005.

⁵² La normativa attualmente in vigore non impone alcun obbligo sui contenuti dell'informativa da fornire, indicando solo il vincolo di fornire una "adeguata informativa scritta.....sulle scelte disponibili" e, nel caso di scelta tacita, "sulla forma pensionistica complementare verso la quale è destinato il TFR maturando" (Delibera Covip del 28/06/2006 di attuazione di tale legge, contenente "Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" - G.U. 11/07/2006, n. 159 - Capo titolato: "Conferimento del TFR"). L'indicazione di tali documenti allegati ha lo scopo esclusivo di facilitare l'espletamento dell'obbligo di informazione posto a carico del datore.

I DOCUMENTI INFORMATIVI SULLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

ALL. 1) GLI STATUTI E I REGOLAMENTI

Tali documenti sono redatti secondo criteri predeterminati che facilitano la comprensione delle caratteristiche specifiche delle singole forme di previdenza complementare e la loro comparabilità⁵³.

A tale proposito la Covip ha individuato il seguente schema che deve essere obbligatoriamente adottato tanto dagli statuti dei Fondi chiusi, quanto dai regolamenti dei Fondi aperti e dei Piani pensionistici individuali⁵⁴.

Esso si articola nei seguenti punti:

- PARTE I: IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
(contenente: denominazione, scopo, forma giuridica, atto istitutivo del Fondo)
- PARTE II: CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO
(contenente: destinatari, modalità di investimento e regime delle spese)
- PARTE III: CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
(contenente: misura della contribuzione, tipologia delle prestazioni e modalità di determinazione della posizione individuale)
- PARTE IV: PROFILI ORGANIZZATIVI
(contenente: indicazioni sugli organi amministrativi e sulle modalità della gestione patrimoniale e contabile)
- PARTE V: RAPPORTI CON GLI ADERENTI
(contenente: modalità di adesione e gli obblighi di comunicazione del Fondo nei confronti dell'iscritto)
- PARTE VI: NORME FINALI
(contenente la disciplina delle modifiche regolamentari e la procedura di scioglimento del Fondo)

⁵³ D..Lgs. n. 252/2005; Art. 19, comma 2, lettera g).

⁵⁴ Deliberazione Covip del 31 ottobre 2006: "Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" pubblicata sulla G.U. 21/11/2006, n. 271.

ALL .2) LA NOTA INFORMATIVA

Tale documento deve essere consegnato dal Fondo al dipendente, contestualmente all'adesione espressa o successivamente all'adesione tacita, insieme allo statuto o al regolamento.

Esso può essere utilmente adoperato dal datore di lavoro nell'assolvimento degli obblighi di informativa illustrati nel paragrafo 4, preventivamente all'adesione del dipendente.

Anche in questo caso, sulla base di quanto disposto dal decreto di riforma, la Covip ha individuato uno schema comune, obbligatoriamente applicabile da tutte le forme di previdenza complementare⁵⁵ che è riportato di seguito:

- SCHEMA SINTETICA
(contenente: indicazioni sulla tipologia di fondo, sulla sede, i recapiti e le tavole di sintesi relative alla contribuzione, alle opzioni di investimento, ai rendimenti storici delle diverse opzioni e ai costi di partecipazione e di adesione)
- CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTAR
(contenente i dati di dettaglio relativi a: contribuzione, diversificazione e modalità di investimento, prestazioni pensionistiche, prestazioni pre-pensionamento, trasferimento da/a altre forme pensionistiche, costi connessi alla partecipazione, regime fiscale della contribuzioni, dei rendimenti e della prestazioni)
- INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
(contenente: le caratteristiche di investimento delle differenti linee di gestione, l'illustrazione dei dati storici di "rischio/rendimento" delle linee, l'indicazione dei costi e delle spese effettive)
- PROFILI ORGANIZZATIVI
(contenente: l'individuazione della banca depositaria, degli organi del fondo, dei soggetti titolari della gestione delle risorse, della gestione amministrativa, della funzione di revisione contabile e di quella di erogazione delle rendite).

⁵⁵ Si veda nota precedente.